

Allegato sub A)

CONTRATTO DI SERVIZIO

per l'affidamento in house alla società VE.LA. S.p.A. del servizio strumentale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia

tra

COMUNE DI VENEZIA, Codice Fiscale n. 00339370272, in persona del, giusti poteri conferiti dalla Giunta Comunale con deliberazione N. ... del, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, San Marco n. 4136, Venezia - (di seguito "Comune");

VE.LA. S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di AVM S.p.A., cap. sociale 1.885.000,00 i.v., P. IVA 03069670275, in persona del Rappresentante Legale....., giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2023, domiciliato, per la carica, presso la sede sociale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 21 (di seguito "VE.LA.")

(congiuntamente "le Parti")

premessato che

- la promozione e l'incentivazione del turismo sostenibile, del territorio e della cultura rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale anche attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali in Città che possono rappresentare un'opportunità per la cittadinanza ed un'attrattiva turistica;
- l'Amministrazione Comunale intende consolidare lo sviluppo locale, contribuendo in questo modo alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico della Città, attraverso una rete stabile di cooperazione tra attori pubblici e privati che consenta la pianificazione e l'attuazione di attività di marketing territoriale, inoltre riconosce che la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di manifestazioni ed eventi, con finalità culturali di attrazione turistica e ricreative, quali, a titolo di esempio, manifestazioni tradizionali, esposizioni, fiere, congressi, esibizioni, rievocazioni storiche, rassegne folcloristiche anche in costume, concerti, eventi musicali in genere, esibizioni e gare sportive professionistiche e amatoriali costituiscono un servizio di interesse generale;
- il marketing territoriale si pone, infatti, quale strumento di promozione del territorio e di stimolo dello sviluppo locale con l'obiettivo di favorire conseguentemente la crescita economica e sociale della Città di Venezia;

- l'Amministrazione comunale ritiene fondamentale, per il perseguimento delle citate finalità, porre l'attenzione nell'incentivare la promozione di alcuni siti strategici di particolare pregio storico, costituenti luoghi pubblici d'interesse fortemente attrattivi sia per la collettività che per la parte imprenditoriale del paese, primo fra tutti l'Arsenale di Venezia;
- il 31/12/2022 è scaduto per decorrenza dei termini il contratto di servizio con VE.LA. S.p.A. per la promozione turistica e culturale della Città e contestualmente l'incarico di gestione e promozione degli spazi del compendio dell'Arsenale, poi prorogati con Delibera di Consiglio n. 75 del 23/12/2022;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 15/06/2023 ha deliberato l'affidamento *in house* a VE.LA. S.p.A., per gli anni 2023-2024-2025 per un importo di € 2.367.562,50 per il triennio (pari ad € 789.187,50 l'anno) del servizio strumentale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia con opzione di proroga per il biennio fino al 31/12/2027 alle medesime condizioni, dando mandato alla Giunta Comunale di approvare apposito contratto di servizio;
- per garantire continuità nell'erogazione dei servizi di cui al successivo art. 3), in applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di servizi alle società *in house*, viene, pertanto, affidato incarico a VE.LA. S.p.A. per il triennio 2023-2025 in base ai criteri della competenza maturata in materia di organizzazione di iniziative ed eventi complessi, sia tradizionali che di nuovo impianto nonché della flessibilità e capacità ad innovare e migliorare costantemente sia i contenuti che servizi, con opzione di eventuale proroga fino al 31/12/2027 alle medesime condizioni;
- VE.LA. S.p.A. ha consolidata esperienza e ormai da anni opera nell'ambito della gestione turistico-culturale e del marketing territoriale, attraverso una capacità trasversale in grado di organizzare e realizzare una pluralità di servizi e prodotti diversi relativi all'oggetto del contratto;
- VE.LA. S.p.A. appare il soggetto più idoneo a garantire la realizzazione dell'offerta di promozione turistica e culturale della Città di Venezia, ivi compresa la nuova attività di produzione multimediale di cui sopra nonché il supporto gestionale e operativo nella tutela e valorizzazione dell'immagine, anche a carattere culturale, della Città stessa;
- l'affidamento oggetto del presente contratto risulta coerente con lo statuto e la *mission* di VE.LA. S.p.A.;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. _____ del _____, ha approvato il testo del presente contratto di servizio, nel rispetto delle linee-

guida approvate con provvedimento del Consiglio Comunale precedentemente citato;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse, gli allegati e gli atti qui richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO

1. Il Comune affida a VE.LA. S.p.A. il Servizio strumentale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia per gli anni 2023-2025, con la possibilità di proroga fino al 31/12/2027 alle medesime condizioni.

2. Il presente contratto, in funzione del raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, regola attività, adempimenti ed obblighi delle Parti, ed in particolare le modalità di organizzazione, programmazione e promozione delle manifestazioni e degli eventi organizzati da VE.LA. S.p.A., i rapporti con il Comune in ordine all'esercizio delle competenze attinenti alle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei medesimi, il coordinamento delle attività di competenza comunale funzionali allo svolgimento delle stesse.

ART. 3 OBBLIGHI DI VELA

1. VE.LA. S.p.A. deve svolgere, secondo le linee guida di cui alla sopracitata deliberazione di Consiglio n. 32/2023 e agli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, le seguenti attività:

- valorizzazione delle *locations* cittadine;
- gestione e promozione dell'Arsenale;
- programmazione, organizzazione e promozione degli eventi di maggior rilievo collettivo o di particolare interesse dell'Amministrazione;
- organizzazione degli eventi/manifestazioni istituzionali e internazionali anche non tradizionali, esposizioni, concerti, spettacoli di interesse collettivo pubblico e/o privato in aderenza ai fini istituzionali del Comune di Venezia e/o su indicazione dello stesso;
- sviluppo e produzione di contenuti comunicativi multimediali volti a valorizzare l'immagine della Città di Venezia, sviluppandone al contempo il marketing territoriale di interesse istituzionale anche mediante la promozione dei luoghi di importanza storico-culturale

nazionali e internazionali, che connotano il patrimonio della Città di Venezia;

- tutela e valorizzazione dell'immagine della Città anche tramite il rilascio, previo coordinamento con l'Amministrazione comunale, del consenso allo sfruttamento dell'immagine della Città e dei suoi beni, anche ai sensi degli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 42/2004, se del caso previa stipula di adeguati accordi economici e/o di sponsorizzazione con i soggetti interessati.

2. Sono di competenza di VE.LA. S.p.A. le azioni prodromiche e conseguenti inerenti allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, quali ad esempio la stipula dei relativi contratti di fornitura, di prestazione di servizio e quant'altro risulti necessario, ad eccezione di quelle che, sulla base di puntuali accordi, sono nella competenza del Comune o di altri eventuali soggetti terzi di volta in volta individuati.

3. VE.LA. S.p.A. trasmette all'Amministrazione comunale:

- entro il 30 settembre di ogni anno, il calendario generale di tutte le manifestazioni previste a tale data nell'anno successivo;
- entro il 30 marzo successivo, un aggiornamento del suddetto calendario per l'anno in corso;
- entro 30 giorni prima dell'effettuazione, eventuali indicazioni di eventi non programmati.

4. VE.LA. S.p.A. si obbliga:

a) ad erogare il servizio affidato adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed efficacia e buona amministrazione, nonché di rispettare specifici standard nella prestazione del servizio concordati con l'Amministrazione Comunale.

b) a manlevare e tenere indenne il Comune nei confronti di eventuali richieste risarcitorie formulate da parte di terzi;

c) a rispettare gli obblighi di condotta previsti dalla vigente normativa nazionale e dal codice di comportamento interno dei dipendenti comunali del Comune di Venezia (DGC n. 78/2023).

5. VE.LA. S.p.A. acquisisce tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di dette manifestazioni/eventi.

6. VE.LA. si obbliga a fornire al Comune di Venezia quadrimestralmente una rendicontazione delle attività oggetto di contributo e specifica delle entrate non derivanti da trasferimenti comunali. Detta rendicontazione sarà messa a disposizione del Consiglio Comunale.

ART. 4 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune identifica negli Uffici della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni e del Verde Pubblico - Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni le strutture ordinariamente preposte a costituire l'interfaccia in ordine alle attività di cui al precedente articolo ad eccezione dell'ultimo alinea di cui al comma 1 dell'art. 3, con riserva di avvalersi di altre Direzioni identificate.

2. Gli Uffici incaricati svolgono i seguenti compiti:

a) condivisione e pianificazione con VE.LA. S.p.A., secondo gli indirizzi della Giunta Comunale, del programma delle manifestazioni annuali la cui attuazione risulti di comune interesse;

b) individuazione delle manifestazioni, tra quelle contemplate nel programma, alle quali il Comune ritenga di prestare in modo specifico il proprio patrocinio e sostegno;

c) verifica, sulla scorta delle indicazioni elaborate da VE.LA. S.p.A., delle autorizzazioni e dei servizi pubblici integrativi eventualmente necessari per l'attuazione delle manifestazioni programmate;

d) condivisione dell'inoltro agli Uffici competenti del Comune e a tutte le altre amministrazioni eventualmente interessate delle richieste di autorizzazioni pertinenti i vari aspetti degli eventi e delle manifestazioni programmate e le intese relative alle prestazioni di servizi specifici pertinenti le singole situazioni;

e) verifica, di intesa con VE.LA. S.p.A., dello stato di attuazione delle manifestazioni programmate;

f) previo coordinamento istituzionale, possibilità di inoltro a VE.LA. S.p.A. di proposte e offerte di contribuzione e sponsorizzazione che dovessero pervenire agli uffici comunali per la realizzazione di eventi e/o manifestazioni, affinché VE.LA. S.p.A. stessa curi le pratiche e gestisca i necessari contatti;

g) coordinamento delle attività di servizio a carico ed onere del Comune e degli altri soggetti pubblici eventualmente competenti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pulizia, rimozione rifiuti e servizi straordinari, trasporti con relativa organizzazione e assunzione costi eventuali servizi straordinari aggiuntivi, sicurezza e ordine pubblico, supporto organizzativo da parte delle strutture comunali e così via) necessarie per il corretto svolgimento delle manifestazioni programmate;

h) in coordinamento con gli altri soggetti pubblici interessati, messa a disposizione gratuitamente le attrezzature esistenti (allestimenti, imbarcazioni, costumi ecc...) relative alle manifestazioni storiche/tradizionali veneziane.

ART. 5 SPONSORIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEGLI ASSETS, SVILUPPO COMMERCIALE

1. Le Parti convengono che, in funzione del miglior orientamento e promozione sul mercato dell'immagine della Città, in vista del raggiungimento degli scopi previsti dal presente contratto, i rapporti contrattuali con gli sponsors e lo sviluppo commerciale dell'immagine, anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni degli artt.107 e 108 del D.lgs. n. 42/2004, e degli altri assets della Città di Venezia e l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni oggetto del programma concordato con il Comune siano affidati a VE.LA. S.p.A. salvo eventuali casi particolari che potranno essere gestiti diversamente o direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. VE.LA. S.p.A. può proporre al Comune il piano di sviluppo e valorizzazione di eventuali nuovi *assets* immateriali.

3. Sono inclusi nell'affidamento a VE.LA. S.p.A. di cui al comma 1 i rapporti commerciali/contrattuali e funzionali alla gestione e al reperimento di *sponsors* e *partners* correlati:

- a) agli interventi di restauro di edifici, di monumenti o complessi monumentali di proprietà del Comune;
- b) alla gestione delle grandi affissioni su superfici di cantiere (non collegate agli interventi di restauro di cui sopra);
- c) alla gestione di proposte di eventi/manifestazioni che prevedano la concessione di suolo pubblico e di eventuali deroghe ai vigenti regolamenti comunali, al fine di massimizzarne i ritorni economici e minimizzarne gli impatti sulla Città;
- d) alla gestione commerciale di specifiche *locations* individuate dal Comune per eventi pubblici e privati, congressi, *spots* commerciali.

4. Le attività saranno svolte secondo le linee e gli indirizzi definiti dagli Uffici preposti del Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

5. Entro sei mesi dalla stipula del presente contratto di servizio, VE.LA S.p.A. concorda con la Direzione comunale competente i disciplinari tecnici, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale, relativi alla gestione operativa dei siti di proprietà del Comune di Venezia in affidamento a Ve.La. tra cui l'Arsenale di Venezia, e le attività operative e la fornitura di servizi dedicati a supporto del servizio istituzionale del cerimoniale del Comune. Nello stesso termine, si potrà definire un disciplinare per la gestione e valorizzazione

dell'immagine della Città di Venezia, anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni degli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 42/2004.

ART. 6 ATTIVITÀ DI VERIFICA

1. VE.LA. S.p.A. predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di sintesi delle manifestazioni effettuate l'anno precedente, e delle attività di sviluppo e valorizzazione della Città di Venezia, da sottoporre al Comune funzionalmente all'attività di verifica della corretta attuazione del presente contratto, che dovrà essere validata dai competenti uffici comunali.

2. Le Parti convengono che, sulla scorta di tale relazione, nonché dei dettagliati dati a consuntivo rilevati in ordine agli eventi, alle manifestazioni realizzate ed alle sponsorizzazioni ottenute, è compiuta una verifica annuale sulle condizioni di attuazione del presente contratto.

3. Il Comune si riserva specifici e pregnanti poteri ispettivi e di controllo attuati mediante poteri di monitoraggio/controllo/ricieste di rendicontazione periodica esercitati direttamente tramite gli uffici competenti alla gestione dell'esecuzione del presente Contratto di servizio.

ART. 7 CORRISPETTIVO

1. Il Comune, a titolo di compensazione economica per il servizio affidato di cui al presente contratto, eroga a VE.LA. S.p.A. un corrispettivo ritenuto congruo, definito sulla base dei costi di gestione del servizio pari a:

- € 789.187,50 o.f.i., per ciascun anno nel triennio 2023-2025, pari a complessivi € 2.367.562,50 iva inclusa;
- e' prevista l'erogazione di un compenso annuale per la gestione dell'Arsenale di Venezia di proprietà del Comune di Venezia in affidamento a VE.LA. S.p.A. pari al 12,5%, al netto dell'IVA, dei ricavi incassati oltre ad un rimborso analitico dei costi vivi sostenuti nella realizzazione delle attività e per il mantenimento degli spazi del compendio immobiliare.

La gestione del sito dell'Arsenale deve essere disciplinata da uno specifico disciplinare tecnico da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale.

L'erogazione di compensi per la gestione eventuali altri beni immobili (ad esempio il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia) di proprietà del Comune di Venezia saranno regolati da specifici disciplinari tecnici, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale, che dovranno tener conto dell'indirizzo generale relativo al compenso sopra previsto temperandolo con le esigenze gestionali di ogni singolo bene.

Le parti si impegnano a garantire l'equilibrio economico del servizio affidato.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma viene erogato dal Comune per 80% entro il 31 luglio di ogni anno e per il rimanente 20% entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno di riferimento, ad esito dell'attività di verifica della rendicontazione finale opportunamente validata dai competenti uffici comunali fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 10 del presente contratto.

3. In occasione dell'attività di verifica di cui al comma 2 dell'articolo precedente, si provvede altresì a valutare la quantità dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni riferite al programma delle attività di cui al presente atto, per determinare, qualora ne ricorrano le condizioni, la rimodulazione del corrispettivo versato dal Comune di Venezia.

ART. 8 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE

Fermo quanto previsto dall'art. 7 in tema di corrispettivi, per tutte le attività di VE.LA. S.p.A. richieste dal Comune di Venezia in aderenza ai propri fini istituzionali, relative all'organizzazione e promozione degli eventi/manifestazioni di interesse particolare dell'Amministrazione, istituzionali e internazionali anche non tradizionali, esposizioni, concerti, spettacoli di interesse collettivo pubblico e/o privato, compresi anche a titolo meramente esemplificativo eventi quali il Palio Repubbliche Marinare ed il Salone Nautico, potranno essere previsti appositi stanziamenti di bilancio. Per lo svolgimento di tali attività VE.LA. S.p.A. dovrà fornire i preventivi e puntuale e dettagliata rendicontazione.

ART. 9 DURATA

Il presente contratto ha una durata contrattuale di tre anni (2023-2025), con la possibilità di proroga del contratto fino al 31/12/2027, previa formalizzazione della volontà da parte dell'Amministrazione comunale alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 10 PENALI

1. In caso di inadempimenti da parte di VE.LA. S.p.A., quali il mancato svolgimento di uno o più servizi affidati la cui causa sia imputabile a VE.LA. il mancato rispetto degli standard quali/quantitativi e della tempistica prevista per le attività assegnate o l'accertata inosservanza o inadempienza agli obblighi di legge e del presente contratto, il Comune, previa richiesta a VE.LA.

S.p.A. di un'adeguata relazione in merito a quanto contestato, potrà applicare una penale il cui importo verrà determinato ai sensi del successivo comma.

2. La penale viene quantificata in relazione alla gravità e alle conseguenze dalla stessa determinate con provvedimento del Comune, entro un limite massimo pari al 20% del corrispettivo annuale di cui all'articolo 7. Nei casi più gravi come sospensione o interruzione del servizio, nonché nei casi previsti dalla Legge o dal presente contratto, il Comune si riserva la facoltà di sostituirsi a VE.LA. S.p.A., con rivalsa per le spese sostenute.

ART. 11 REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune può revocare, con specifico provvedimento amministrativo, l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto:

- a) oltre a quanto previsto dal precedente art. 10, in caso di grave, comprovata e continuata inadempienza da parte di VE.LA. S.p.A. alle obbligazioni di cui al presente contratto, previa contestazione dei fatti a VE.LA. S.p.A.;
- b) qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento da parte del Comune a VE.LA. S.p.A. delle quote di corrispettivo eventualmente già maturate.

In tali casi il Comune recede unilateralmente dal presente contratto.

2. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, su richiesta del Comune, VE.LA. S.p.A. deve comunque assicurare la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati secondo le condizioni del presente contratto fino al subentro effettivo nella gestione di un nuovo gestore.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 e del D.LGS. 196/2003 SS.MM.II

1. Il Comune di Venezia, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, garantisce, in qualità di Titolare del trattamento, che il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente contratto avvenga in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

2. VE.LA. S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, nominata con atto di designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si impegna a trattare i dati personali raccolti e comunicati dal Comune di Venezia, titolare del trattamento, esclusivamente per il

perseguimento delle finalità oggetto del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente.

3. A tale scopo VE.LA. S.p.A. osserva le istruzioni ed adotta le misure tecniche ed organizzative indicate nell'atto di designazione a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

4. VE.LA. S.p.A. si impegna inoltre a: a) garantire la riservatezza - anche tra i propri autorizzati al trattamento delle informazioni e/o notizie di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente contratto; b) non diffondere e/o comunicare fuori dai casi previsti da specifiche norme di legge, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, le informazioni e/o notizie di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente contratto; c) impedire che terzi non autorizzati estraggano copie o note, eseguano elaborazioni o trattamenti di qualsiasi genere sulle informazioni e/o sui documenti di cui VE.LA. S.p.A. venga a conoscenza o in possesso in ragione del presente contratto.

ART. 13 SPESE

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico di VE.LA. S.p.A..

2. Sono altresì a carico di VE.LA. S.p.A. le spese di registrazione del presente contratto, che avverrà solo in caso d'uso.

ART. 14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie nascenti dall'applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.